

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Verona, 19/4/2022

CIRCOLARE N. 6/2022

A tutte le Aziende
Loro sedi

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI OCCASIONALI: TERMINE PERIODO TRANSITORIO

Come noto, per adempiere al nuovo **OBBLIGO** della comunicazione **PREVENTIVA** all'Ispettorato Territoriale del Lavoro dei **rapporti di collaborazione autonoma occasionale** – è operativa, a partire da **lunedì 28 marzo 2022**, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art.14 D.Lgs n. 81/2008 come modificato dall'art.13 del D.L. n. 146/2021, **accessibile tramite SPID e CIE**.

La relativa modulistica richiede tutti i dati evidenziati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'INL, di seguito riportati:

- dati del committente e del prestatore,
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell'attività,
- data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio un giorno, una settimana,

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione,

- ammontare del compenso lordo qualora stabilito al momento del conferimento dell'incarico.

Con riguardo al *"termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio"*, il modello permette di scegliere **tre distinte ipotesi**:

- entro **7** giorni,
- entro **15** giorni,
- entro **30** giorni.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta alle FAQ allegate alle note M.L. e I.N.L. 109/2022 e 393/2022, entrambe **allegate** alla presente circolare.

Chiariscono, infine, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro **che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail**, secondo le modalità già illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal **1° maggio 2022**, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e, pertanto, **sanzionabili** – le comunicazioni effettuate a mezzo mail direttamente alle sedi degli Ispettorati nazionali del lavoro.

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Ricordiamo che le disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevedono che in caso di violazione degli obblighi di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a *ciascun* lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non si applica la diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

(dott.ssa Paola Bussinello)

